

IL DECRETO “SALVA ITALIA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011

Con la pubblicazione sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è entrata in vigore, a decorrere dal **28.12.2011** (giorno successivo a quello di pubblicazione), la Legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”. Nell’iter di conversione è stata sostanzialmente confermata la maggior parte delle novità di natura fiscale previste dalla versione originaria del citato Decreto, come di seguito illustrato.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO – Art. 2, comma 1

È confermato che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al **31.12.2012** (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile **dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato** al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Tale deduzione:

- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - φ le **società di capitali** e gli **enti commerciali** (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
 - φ le **società di persone** e le **imprese individuali** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
 - φ gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
 - φ le **banche, società finanziarie** e le **imprese di assicurazione** (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

In questo numero:

Consulenza fiscale

pag. 1

Il decreto “salva italia” dopo la conversione in legge

Ambiente&Sicurezza

pag. 9

- Proroga scadenze in materia ambientale
- Accordo stato-regioni sui contenuti minimi della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Bando inail 2011/2012: al via gli incentivi alla sicurezza

Internazionalizzazione

pag. 11

CCIAA: Temporary export manager per le PMI

Scadenario bandi leggi di incentivazione

pag. 12

A seguito della novità sopra esposta, la **deducibilità nella misura del 10%** di cui all'art. 6, DL n. 185/2008 è ora limitata all'imposta forfetariamente riferita alla sola **quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati** al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI – Art. 2, commi 2 e 3

È confermato che, a decorrere del periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31.12.2011 (**2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a **€ 10.600** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni**;
- da € 9.200 a **€ 15.200** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni** ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

DETRAZIONI 36% E 55% – Art. 4

È confermata l'introduzione nel TUIR, a decorrere **dall'1.1.2012**, del nuovo art. 16-bis con il quale è **riconosciuta "a regime" la detrazione IRPEF del 36%** delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo.

Il nuovo art. 16-bis prevede infatti che la detrazione spetta:

- per una **spesa massima complessiva di € 48.000**, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e **relative pertinenze**, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%;
- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
 - realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
 - restauro/risanamento/ristruttura-

zione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;

- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell'1.1.2012 (entrata in vigore del nuovo art. 16-bis);
- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
- prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
- cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

Con riferimento alle **"opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici"** è confermata la lett. h) del nuovo art. 16-bis in base alla quale le stesse, **"con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, ... possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia"**.

È altresì confermato il comma 4 dell'art. 4 in esame in base al quale:

- la **detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2012**.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la specifica che **tra gli interventi agevolati** di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la **"sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria"**;

- **per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico** a decorrere **dall'1.1.2013** è applicabile la detrazione del 36%.

Ciò porta a ritenere che la **detrazione IRPEF /**

IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è **prorogata fino al 31.12.2012** mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno "ricompresi" tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.

Come previsto dal Decreto originario, il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione del 36%:

- è **cumulabile** con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
- in caso di cessione dell'immobile, è **trasferita all'acquirente** (per la parte non ancora fruita) **salvo diverso accordo tra le parti**. In altre parole, in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa **rimane in capo a quest'ultimo** soltanto se ciò è **espressamente previsto**. Diversamente, ossia se tale aspetto **non viene contrattualmente determinato**, la detrazione passa "automaticamente" all'acquirente;
- in caso di decesso dell'avente diritto, è **trasferita esclusivamente e interamente all'erede** che conservi la **detenzione materiale e diretta del bene**.

È infine **confermata l'applicazione**:

- del **DM n. 41/98** contenente il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo ... in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia". Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
- della **ritenuta nella misura del 4%**, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.

NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE – Art. 10, commi da 9 a 13

Con riferimento alle **dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive**, a favore dei **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

□ assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;

□ risultano **congrui**, anche a seguito di adeguamento;

□ risultano **coerenti** agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

è confermato il riconoscimento dei seguenti **benefici**:

□ **preclusione dagli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;

□ **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;

□ **determinazione sintetica** del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile **eccede di almeno 1/3 quello dichiarato**.

È altresì confermato che i **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

□ non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF;

□ risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale/d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all'art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

Per le **attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011** continuano a trovare applicazione gli artt. 10, comma 4-bis e 10-ter, Legge n. 146/98 (premio di congruità) che sono abrogati dal Decreto in esame.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 10, commi 13-bis e 13-ter

Nell'iter di conversione in legge, all'art. 10 è stato introdotto il nuovo comma 13-bis che integra, con la possibilità di un'**ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo**, l'art. 19, DPR n. 602/73.

In particolare è disposto che "*in caso di comprovato peggioramento della situazione*" di **temporanea obiettiva difficoltà finanziaria** del contribuente, la **dilazione di pagamento** concessa ai sensi del comma 1 del citato art. 19 (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) "*può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza*". In tal caso, inoltre, il soggetto interessato **potrà richiedere** di effettuare il pagamento **con rate**

variabili, di importo crescente per ogni anno.

Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che, avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011 non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti e non hanno ancora fruito della analoga dilazione prevista dal c.d. "Decreto Milleproroghe" (art. 2, comma 20, DL n. 225/2010).

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI – Art. 10, commi 13-decies e 13-undecies

Nell'iter di conversione in legge è stato modificato l'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 che disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, già oggetto di intervento ad opera del DL n. 70/2011. In particolare:

- è stato **soppresso l'obbligo di prestare un'idonea garanzia** precedentemente previsto qualora **l'importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a € 50.000**. Di conseguenza, ora, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero **massimo di 6 rate trimestrali** o, **se superiore a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di prestare alcuna garanzia**. Tale intervento normativo ha allineato la disciplina in esame con quanto previsto dal DL n. 98/2011 che ha riconosciuto il beneficio del versamento rateale senza prestazione di garanzie a favore dei contribuenti ammessi agli istituti definitivi dell'accertamento con adesione, dell'acquiescenza all'accertamento e della conciliazione giudiziale;
- è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (**versamento tardivo**), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l'**iscrizione a ruolo**, a titolo definitivo, della **sanzione** ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali. Tuttavia, **l'iscrizione a ruolo non viene eseguita** qualora il contribuente si avvalga del **ravvedimento operoso** entro il termine di pagamento della rata successiva. Per il versamento, tramite mod. F24, delle somme dovute a seguito della regolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate, con la

Risoluzione 29.12.2011, n. 132/E, ha istituito gli appositi codici tributo;

- sono applicabili **anche all'ipotesi di tardivo versamento** delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di **notificazione delle cartelle di pagamento** conseguenti all'iscrizione a ruolo connessa all'omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata **entro il 31.12** del secondo anno successivo a quello di **scadenza della rata non pagata** ovvero **pagata in ritardo**. Le novità in esame riguardanti la soppressione della prestazione della garanzia nonché le conseguenze del tardivo versamento delle rate successive alla prima si applicano **anche alle somme** da versare in relazione ai **redditi soggetti a tassazione separata**.

Va infine evidenziato che l'applicazione delle nuove disposizioni interessa anche le rateazioni in corso al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE – Art. 11, commi da 1 a 10

Sono confermate le disposizioni introdotte al fine di favorire l'emersione di base imponibile di seguito riepilogate:

- applicazione dell'art. 76, DPR n. 445/2000, che prevede l'irrogazione di **sanzioni penali**, l'insorgere dell'**"uso di atto falso"** e, nei casi più gravi, l'**interdizione temporanea** dai pubblici uffici o dalla professione, nel caso in cui il contribuente **esibisca / trasmetta atti o documenti falsi** (in tutto o in parte) ovvero **fornisca dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell'Ufficio** ai sensi degli artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e 51 e 52, DPR n. 633/72. In sede di conversione in legge è stata introdotta la precisazione che tale disposizione è applicabile se, a seguito del comportamento tenuto, si configurano le fattispecie penalmente rilevanti ex D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazioni false, infedeli o fraudolente con uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, occultamento o distruzione di documenti contabili, ecc.);

- **obbligo** per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento, ecc.), a decorrere **dall'1.1.2012**, di **comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria** le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Tali informazioni **potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio** di evasione da sottoporre a controllo. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di comunicazione e l'eventuale estensione dell'obbligo di comunicazione ad ulteriori dati utili ai fini dei controlli fiscali. In sede di conversione in legge è stata introdotta la specifica che, in ogni caso, dovranno essere garantite sicurezza e privacy dei dati e che gli stessi potranno essere conservati non oltre i termini di decadenza dell'attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi;
- comunicazione da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate e alla GdF dei **dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali** affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati;
- riformulazione dell'art. 7, DL n. 70/2011 a seguito della quale è disposto che i **controlli amministrativi in forma di accesso** devono essere **programmati e coordinati** tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi meno la previsione che detti accessi devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e di durata non superiore a 15 giorni;
- **partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo non più subordinata alla presenza dei "Consigli tributari"**. Sono conseguentemente abrogate le norme che ne prevedevano l'istituzione ed i relativi benefici in termini di maggior quota dei tributi riconosciuti al Comune (art. 18, commi 2, 2-bis e 3, DL n. 78/2010 e art. 1, comma 12-quater, DL n. 138/2011).

portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) è ulteriormente ridotto ed in particolare:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi **inferiori a € 1.000**;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo **pari o superiore a € 1.000** devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi **inferiori alla soglia di € 1.000**.

In sede di conversione in legge:

® il termine entro il quale provvedere all'**estinzione/riduzione dei libretti al portatore** è stato fissato al **31.3.2012**;

® è stata introdotta la previsione che **non saranno applicate sanzioni** per le violazioni, rispetto al **nuovo limite di € 1.000**, commesse nel periodo compreso **tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012**;

® per le violazioni relative ai libretti al portatore con **saldo inferiore a € 3.000**, la **sanzione** è fissata in **misura pari al saldo** del libretto stesso.

PAGAMENTI EFFETTUATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sono sostanzialmente confermate le disposizioni introdotte al fine di "*favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento*" da parte della Pubblica Amministrazione che, **entro il 6.3.2012** (3 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame), dovrà quindi "*avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull'uso di supporti cartacei*". È conseguentemente confermata l'introduzione dell'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali nonché per i loro enti, di effettuare "*in via ordinaria*" i pagamenti su un c/c bancario o postale del creditore ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari scelti dai beneficiari.

In sede di conversione in legge l'**obbligo di pagamento con strumenti diversi dal denaro contante** di stipendi, pensioni, compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d'opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque è stato previsto per gli **importi superiori a € 1.000** (anziché € 500). Tali pagamenti devono essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate.

I versamenti delle somme a soggetti con trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali sono **esenti dall'imposta di**

LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE – Art. 12

È confermato che, **a decorrere dal 6.12.2011**, il **limite all'uso del contante e dei titoli al**

bollo ed inoltre, le banche / altri intermediari finanziari non potranno addebitare alcun costo.

APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) – Art. 13

È confermata l'anticipazione "in via sperimentale", a decorrere dal 2012 dell'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) a carico dei proprietari, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 504/92,

di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e sue pertinenze, tenendo presente che per:

® **abitazione principale** si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

® **pertinenza** dell'abitazione principale si intende quella classificata "nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

BASE IMPONIBILE IMU

Al fine di individuare la base imponibile IMU, in sede di conversione in legge è stato modificato il valore di alcuni moltiplicatori come di seguito evidenziato:

□ per i terreni agricoli, lo specifico moltiplicatore è ora pari a 130, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, e lo stesso va applicato all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25%;

□ per i fabbricati, i moltiplicatori da applicare all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%, ex art. 3, comma 48, Legge n. 662/96 sono i seguenti:

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore
A (esclusa A/10) C/2, C/6 e C/7	160
A/10 e D/5	80
D (esclusa D/5) dal 2013)	60 (65
B, C/3, C/4 e C/5	140
C/1	55

Per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale in comune commercio.

ALIQUOTE IMU

Le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono state confermate come di seguito riepilogato:

® **ordinaria**, nella misura dello 0,76% che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/97, potranno aumentare o

Numero 1 Gennaio 2012

diminuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati, fermo restando che il 50% dell'imposta applicata nella misura dello 0,76% è riservata allo Stato e "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";

® **ridotta** nella misura:

□ dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;

□ dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Confermando la specifica detrazione IMU riconosciuta per l'abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a € 200 rapportata "al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione", in sede di conversione in legge è stata introdotta una maggiorazione pari a € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di € 400. È inoltre confermato che:

□ in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale;

□ il Comune interessato può "nel rispetto dell'equilibrio di bilancio" aumentare l'ammontare della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli immobili a disposizione, un'aliquota IMU superiore a quella ordinaria;

□ l'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale e sue pertinenze, e la relativa detrazione si applicano anche ai soggetti ex art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. n. 504/92 (ex coniuge non assegnatario della casa coniugale) e ex art. 3, comma 56, Legge n. 662/96 (anziano / disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non sia locata).

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

È confermato che il versamento dell'IMU va effettuato al Comune, per l'anno in corso:

□ in 2 rate di pari importo (50%), la prima entro il

16.6 e la seconda entro il **16.12**, ai sensi dall'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011;

tramite il mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

TASSAZIONE PER AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI – Art. 16 “SUPER BOLLO” AUTO

È confermato che il c.d. “super bollo” introdotto dall'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011 per le **autovetture e autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone, a decorre **dal 2012**, è **dovuto se di potenza superiore a 185 kW** nella misura di **€ 20 per ciascun kW eccedente** i 185. Nell'iter di conversione in legge è stato disposto che tale tassa:

- **non è dovuta decorsi 20 anni** dalla data di costruzione del veicolo;
- **è dovuta nella misura ridotta** del:

60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;

30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;

15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.

INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI – Art. 17

È confermato che, ai fini della verifica del **pagamento del canone** di abbonamento **speciale** alla radio o alla televisione (canone RAI), le **imprese e le società** dovranno esporre **nel mod. UNICO**:

- il numero di abbonamento;
- la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

“POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA – Art. 18

È confermata la sostituzione dell'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse stata adottata la c.d. “Riforma fiscale”, con la **previsione dell'aumento dell'aliquota IVA**:

dal **10% al 12%** e dal **21% al 23%** a decorrere **dall'1.10.2012** e fino al 31.12.2013;

dal **12% al 12,50%** e dal **23% al 23,50%** a decorrere **dall'1.1.2014**.

Tale incremento è **certo per il 2012** mentre **per il**

2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale. È infatti previsto che l'aumento delle aliquote IVA **non sarà applicato** se entro il predetto termine sarà adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti “*tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014*”.

IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI – Art. 19, commi da 1 a 5

Nell'iter di conversione in legge la disciplina relativa all'**imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari/postali** e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è stata nuovamente modificata. In particolare è disposto che, a **decorrere dall'1.1.2012**, a seguito della modifica del comma 2-bis dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72, l'imposta di bollo dovuta su detti estratti conto e rendiconti è così fissata:

€ 34,20 per i clienti persone fisiche;

€ 100 per i clienti diversi da persone fisiche.

L'imposta **non è dovuta**, per il cliente persona fisica, qualora il **valore medio di giacenza annua non è superiore a € 5.000**.

Inoltre a **decorrere dall'1.1.2012**, è stato (ri)modificato il comma 2-ter del citato art. 13 a seguito del quale “*le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo*

valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso” sono assoggettate all'imposta di bollo nella seguente misura:

1‰ annuo per il 2012;

1,5‰ a decorrere **dal 2013**.

Per dette comunicazioni la **percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012** ai sensi dell'art. 15-bis, DPR n. 642/72 è **ridotta del 50%**.

È inoltre previsto che:

la comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera **in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno**, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una **volta all'anno o alla chiusura del rapporto**;

se le comunicazioni sono **inviata**

periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo va **rapportata al periodo** rendicontato;

- per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella **misura minima di € 34,20** e limitatamente al 2012 nella misura **massima di € 1.200**.

IMPOSTA DI BOLLO "SPECIALE" ATTIVITÀ SCUDATE – Art. 19, commi da 6 a 12

Nell'iter di conversione in legge è stata modificata l'imposta applicabile alle attività scudate. Ora, richiamando soltanto le **attività finanziarie oggetto di emersione** in applicazione di quanto previsto dall'art. 13-bis, DL n. 78/2009 e dagli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. "scudo fiscale") è previsto l'assoggettamento ad un'**imposta di bollo speciale annuale del 4%**.

Per il **2012 e 2013** l'imposta in esame è pari rispettivamente al **10%** e al **13,5%**.

L'imposta dovuta va determinata **al netto** dell'eventuale imposta di bollo ordinaria pagata sulla base della sopra citata disposizione di cui al comma 2-ter dell'art. 13.

Gli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:

- trattenere l'imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso;
- versare l'imposta entro il **16.2 di ogni anno** con riferimento al valore delle attività ancora **segretate al 31.12 dell'anno precedente**. Per il versamento da effettuare **entro il 16.2.2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011**;

- segnalare all'Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.

L'Agenzia, con un apposito Provvedimento, stabilirà le relative disposizioni di attuazione.

"PATRIMONIALE" SU IMMOBILI/ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI – Art. 19, commi da 13 a 23

Nell'iter di conversione in legge è stata introdotta, a decorrere **dal 2011**, un'imposta sul valore degli **immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti.

La nuova imposta:

- è a carico del **proprietario** dell'immobile ovvero del **titolare di altro diritto reale** sullo stesso;
- è dovuta in misura **proporzionale alla quota e ai mesi di possesso**, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è pari allo **0,76%** del valore degli immobili.

Il **valore dell'immobile** è individuato nel **costo**

risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

Dall'imposta così determinata è **deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata** allo Stato in cui è ubicato l'immobile.

Dal 2011 è istituita altresì un'imposta sul valore delle **attività finanziarie detenute all'estero** dalle persone fisiche residenti.

La nuova imposta:

- è dovuta **proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione**;

- è pari **all'1% per il 2011 e il 2012, e all'1,5% dal 2013**, del valore delle attività finanziarie.

Il **valore dell'attività finanziaria** è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta, calcolata come sopra, è **deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata** nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il **versamento** delle nuove imposte sopra esaminate va **effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF** (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di specifici Provvedimenti. Da quanto sopra è possibile comunque desumere che l'individuazione dei beni e delle attività finanziarie oggetto delle nuove imposte sarà effettuata sulla base di quanto indicato nel quadro RW del mod. UNICO.

Nell'iter di conversione in legge è confermato, a decorrere **dall'1.1.2012**, l'aumento delle **aliquote contributive** degli artigiani e commercianti iscritti alla **Gestione IVS**, ma in misura diversa rispetto a quanto originariamente previsto.

È ora infatti stabilito che le attuali aliquote saranno **incrementate dell'1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24%**.

Daniele Gaspari
d.gaspari@confartigianatofc.it

Ambiente & Sicurezza

PROROGA SCADENZE IN MATERIA AMBIENTALE

Il decreto milleproroghe ha fatto slittare la partenza del Sistri posticipandolo al 2 aprile 2012 per i medio e grandi gestori di rifiuti. Per i piccoli produttori non partirà prima del 1° giugno 2012.

Parallelamente al rinvio degli adempimenti relativi al Sistri, con nuovo DM del ministero dell'ambiente sono stati prorogati i termini per la presentazione della denuncia dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso del 2011.

IL NUOVO CALENDARIO

Operatività Sistri	- Produttori medio/grandi e gestori rifiuti: 2 aprile 2012 - Piccoli produttori: dopo il 1° giugno 2012
Comunicazione MUD	- Per i rifiuti gestiti nel corso del 2011: entro il 30 aprile 2012

ACCORDO STATO-REGIONI SUI CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi relativi alla formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, preposti e dirigenti in adempimento ai commi 2, degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'Accordo sui Datori di Lavoro prevede differenti livelli formativi articolando i corsi in tre diversi livelli di rischio (basso 16 ore, medio 32 ore, alto 48 ore) - confermano la flessibilità necessaria rispetto alla classificazione del rischio aziendale.

Il monte ore di formazione è individuato in base al settore ateco.

L'Accordo per la formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti

L'Accordo prevede per tutti i lavoratori un percorso formativo articolato in due momenti. Una formazione

Generale (durata 4 ore), di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori della attività economiche ed una successiva Formazione Specifica.

La Formazione Specifica, a sua volta, è articolata in corsi con ore definite per la classe di rischio in cui si presta la propria attività (rischio basso 4 ore, medio 8 ore ed alto 12 ore) in funzione dei rischi riferiti alle mansioni.

La formazione del Preposto è una conseguenza progressiva della formazione dei lavoratori. Infatti il preposto, in quanto lavoratore, dovrà svolgere la formazione generale e la formazione specifica e, successivamente, una Formazione particolare aggiuntiva uguale a tutti coloro che svolgono il ruolo di preposto.

La formazione per i Dirigenti è uguale per tutti ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (durata minima 16 ore).

BANDO INAIL 2011/2012: Al via gli incentivi alla sicurezza

L'INAIL ha emanato il nuovo bando diretto a finanziare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori o essere riferiti a progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese. Il finanziamento rientra nelle attività previste dall'Art. 11 del T.U. Sicurezza – D.Lgs n°81/2008.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il bando si rivolge a **tutte le imprese, anche a quelle individuali**, purché con sede in Italia e iscritte alla camera di commercio.

I finanziamenti sono erogati in regime **de minimis**, con i limiti nel triennio previsti per le diverse imprese.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Si possono presentare solo progetti d'investimento o di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Le imprese possono presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva.

I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità del contributo da parte dell'INAIL.

Il contributo sarà erogato dopo la realizzazione del progetto, salvo un'anticipazione richiedibile per le domande superiori a 30.000,00 Euro.

ENTITA' E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il contributo dell'INAIL sarà in conto capitale e pari al 50% delle spese ammesse.

Il contributo non potrà però superare € 100.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

- 1) **accesso alla procedura on line e compilazione della domanda**
- 2) **invio della domanda on line**
- 3) **invio della documentazione a completamento della domanda**

Punto 1): a partire dal 28/12/2011 e fino al 07/03/2012 le imprese registrate possono accedere alla procedura informatica per caricare la domanda di contributo e verificare il raggiungimento della

soglia minima di ammissibilità pari a 105 punti. I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia dell'intervento, con l'ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le parti sociali nella realizzazione dell'intervento.

Una volta determinato l'investimento da effettuare, l'azienda può decidere di chiudere la domanda in maniera definitiva. A questo punto barrando l'opzione consolidamento la domanda si blindava e il sistema fa uscire un ticket che è rappresentato da un codice che individua in maniera univoca la domanda stessa. E' questo il documento che dovrà essere inoltrato, con l'istanza di accesso, e che determina l'investimento che l'impresa dovrà effettuare.

Punto 2): la data e l'ora di apertura/chiusura dello sportello informatico per l'effettivo invio delle domande sarà reso noto dall'INAIL solo a partire dal 14/03/2012. Tali termini potranno essere differenziati per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale.

Punto 3): verrà quindi stilato l'elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Sarà quindi l'orario di registrazione delle domande telematiche a determinare la priorità per la concessione dei contributi in base alle risorse finanziarie disponibili. Le imprese dichiarate ammissibili al contributo dovranno quindi far pervenire alla sede INAIL territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto, tutta la documentazione cartacea relativa al progetto a completamento della domanda.

Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione:

Ufficio Ambiente e Sicurezza:

– **Vainer Mella** Tel. 0547642566 mail v.mella@confartigianatofc.it;

– **Francesca Partiseti** Tel. 0547642534 mail f.partiseti@confartigianatofc.it

Ufficio Credito e Servizi Finanziari:

– **Valdes Landi** Tel. 0547642504 mail v.landi@confartigianatofc.it

Eugenio Battistini
e.battistini@confartigianatofc.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

CCIAA: Temporary export manager per le PMI

Le CCIAA provinciali dell'Emilia-Romagna (Forlì-Cesena – Ravenna – Reggio Emilia - Piacenza) promuovono il progetto "Temporary Export Manager" che ha come obiettivo principale quello di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese ed incrementare il commercio con l'estero.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto prevede l'inserimento, per circa 6 mesi in azienda, nell'ufficio estero/marketing internazionale, di una risorsa junior – un giovane neolaureato da non più di 12 mesi - che **assisterà l'impresa nella definizione e nell'implementazione di una strategia d'internazionalizzazione**, elemento ritenuto oggi fondamentale per la crescita e per la penetrazione di nuovi mercati.

La risorsa junior sarà affiancata da un consulente senior, il temporary export manager e da un funzionario della Camera di Commercio.

SOGGETTI BENEFICIARI

Verranno selezionate tre imprese della provincia di riferimento, in base alle potenzialità dell'azienda (prodotto e organizzazione aziendale), la cantierabilità e la fattibilità del progetto di internazionalizzazione nel periodo di durata del progetto ed a queste 5 imprese verranno abbinati altrettanti tirocinanti.

TIPOLOGIA CONTRIBUTIVA

Le imprese potranno beneficiare della consulenza del temporary export manager e del supporto quotidiano della risorsa junior. La risorsa junior riceverà dalla Camera di Commercio una borsa di studio di € 25,00 al giorno, mentre l'unico costo che dovrà sostenere l'azienda è di € 1.000,00 (IVA esclusa). Anche perché

SCADENZA

Le imprese interessate delle Province di Forlì-Cesena, Reggio Emilia e Piacenza dovranno presentare domanda entro e non oltre il **23 Gennaio 2012**.

Le imprese interessate della Provincia di Ravenna dovranno presentare domanda entro e non oltre il **10 Gennaio 2012**.

Chiara Ricci

c.ricci@confartigianatofc.it

IN EVIDENZA

- ✓ *Obbligo di presentazione del DURC da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche entro il 31/01/2012.*
- ✓ *Scadenza canone Rai abbonamenti speciali Tv e Radio 31/01/2012*
- ✓ *Scadenza SIAE per detenzione radiodiffusione, tv nei locali aperti al pubblico, musiche di attesa telefoniche, copiatura testi al 28/02/2012; ricordiamo lo sconto riservato agli Associati Confartigianato con l'esibizione della tessera associativa anno 2012.*

Per informazioni rivolgersi agli uffici Politiche Associative di Confartigianato.

Simona Morghenti

s.morghenti@confartigianatofc.it

Scadenario Credito

NORMATIVA	OGGETTO	BENEFICIARI	SCADENZA	CONTRIBUTO
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Programmi di autoimprenditorialità: 1) Produzione di beni e servizi nei settori Agricoltura, Industria, Artigianato, Servizi a favore delle imprese; 2) Fornitura di servizi nei settori Fruizione Beni Culturali, Turismo, Manutenzione Opere Civili e Industriali, Tutela Ambientale, Innovazione Tecnologica, Agricoltura e Trasformazione e Commercializzazione Prodotti; 3) Produzione di beni in Agricoltura, Industria, Artigianato, servizi a favore delle imprese realizzate da Coop. sociali di tipo B	Società	Aperto	Fondo Perduto
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Fondo per il Salvataggio e la Ristrutturazione delle Medie e Grandi Imprese in difficoltà	Società di Capitali di Medie e Grandi Dimensioni	Aperto	Garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Progetti per la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o in cerca di prima occupazione - Autoimpiego	Disoccupati in cerca di prima occupazione	Aperto	Fondo Perduto + Mutuo agevolato
SVILUPPO ECONOMICO "Brevetti": bando per la valorizzazione dei brevetti a favore PMI	Fondo finalizzato alla concessione di premi per la brevettazione e alla valorizzazione economica dei brevetti (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale
SVILUPPO ECONOMICO "Design": bando per la brevettazione e valorizzazione dei modelli e disegni industriali a favore di PMI	Fondo finalizzato alla brevettazione e alla valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Misure di sostegno al credito ed agli investimenti per il	Istituzione di una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di Euro, nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96	PMI settore Autotrasporto		Agevolazioni

settore dell' autotrasporto				
Fondi BEI per gli investimenti delle PMI	La banca europea per gli investimenti (BEI) ha messo a disposizione una nuova linea di credito destinata a finanziare interventi in favore delle PMI italiane. Saranno finanziati sia nuovi progetti che quelli in corso non ancora ultimati da parte delle PMI	PMI (vari settori produttivi)	Aperto	Mutui e Leasing
Dipartimento Pari Opportunità	Programmi che assicurino la promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti	Soggetti pubblici o persone giuridiche private	15/02/12 15/05/12 15/08/12	Finanziamento
INAIL BANDO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	L'INAIL ha emanato il nuovo bando diretto a finanziare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori o essere riferiti a progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese.	Imprese	dal 28/12/2011 e fino al 07/03/2012	Contributi in Conto Capitale
EMILIA-ROMAGNA: Aiuti ai Consorzi export - Misura 5.2 Azione C	La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando con l'obiettivo di favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane della regione ed in particolare i programmi promozionali dei Consorzi export, costituiti da PMI.	Consorzi e le società consortili monoregionali, anche in forma cooperativa, costituiti da PMI industriali, commerciali e artigiane,	15/03/2012	Contributi
Regione Emilia Romagna: Nuovo fondo per le imprese innovative	Intende favorire lo start-up di imprese innovative (settori ad alta tecnologia) e le strategie di sviluppo innovativo delle imprese	PMI	fino al 31/12/2013	Finanziamento
SIMEST Legge 133/2008	Prevede finanziamenti agevolati alle imprese che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale con tre tipologie di interventi: a) programmi di inserimento su mercati esteri; b) studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica;	PMI	Aperto	Conto Interessi

	c) finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici			
Legge 181/89 Ministero dello Sviluppo Economico INVITALIA	Programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova Occupazione e rilancio delle aree industriali	Imprese dei settori: attività estrattive, manifatturiere, produzione energia elettrica e fornitura servizi	Aperto	Fondo Perduto
L.R. 7/98	Interventi per la promozione e commercializzazione turistica	Aggregazioni di imprese Unioni di Prodotto	Entro il 10/09 di ciascun anno	Finanziamento
Agenzia delle Entrate Credito d'imposta per gli autotrasportatori	Il credito d'imposta è fissato nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.	Autotrasportatori	Aperto	Agevolazione
Contributi per le Imprese del Turismo – L. 40/2002	Si tratta della possibilità di accedere a finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali, con possibilità di richiedere un prefinanziamento bancario su finanziamenti che devono riguardare operazioni di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera e di stabilimenti balneari	Imprese del Turismo		Conto Interessi
POR-FESR 2007-2013 Asse II - Attività ii.1.2 Bando Nuove Imprese	Intende sostenere la creazione, il potenziamento e la crescita di imprese attraverso interventi di innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria	PMI singole	Fino al 31/12/2012	Fondo Perduto
COMUNE DI CESENA: contributi comunali per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Il bando prevede l'erogazione di un contributo comunale per effettuare interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Privati cittadini e Imprese	A partire dal 02/08/2011 fino ad esaurimento fondo	Fondo Perduto
CCIAA FORLI' CESENA - Contributi per le fiere estere 2011	Ha l'obiettivo di sostenere la partecipazione delle imprese della provincia alle fiere che si svolgono all'estero	Micro, piccole e medie imprese (artigianato, industria, commercio)	Prima della data di inizio della manifestazione	Fondo Perduto

CCIAA FORLI' CESENA - Contributi per lo Start-Up	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni di trasmissione d'impresa e creazione di nuove imprese, attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi
CCIAA FORLI' CESENA - Operazioni di Capitalizzazione agevolate	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni e di capitalizzazione o di aggregazione attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi
CCIAA RIMINI - fiere e mostre in Italia	contributi per la partecipazione a fiere e mostre aventi carattere "internazionale" in Italia	Imprese	30 gg prima della manifestazione	Finanziamento
CCIAA RIMINI - fiere e mostre all'estero	Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero	Imprese	30 gg prima della manifestazione	Finanziamento
CCIAA RIMINI – Ricorso al credito	Contributi in abbattimento dei tassi di interesse per investimenti finalizzati allo sviluppo imprenditoriale	PMI	Fino ad esaurimento fondi	Conto Interessi

Valdes Landi
v.landi@confartigianatofc.it